

Atto istitutivo del trust

“ _____ ”

Indice

Parte I Dati di base.....	4
art. 1 Denominazione del <i>Trust</i>	4
art. 2 Individuazione del <i>Trustee</i>	5
art. 3 Individuazione dello scopo del <i>Trust</i> e del Beneficiario	5
art. 4 Individuazione del Guardiano	5
art. 5 Individuazione dei Beni in trust.....	5
Parte II Disposizioni generali	6
art. 6 Individuazione della legge regolatrice del <i>Trust</i>	6
art. 7 Legge dell'amministrazione	6
art. 8 Giurisdizione in caso di controversie	6
art. 9 Durata del <i>Trust</i>	7
Parte III Il <i>Trustee</i>	7
art. 10 Poteri del <i>Trustee</i>	7
art. 11 Esonero da responsabilità	7
art. 12 Deleghe.....	8
art. 13 Conflitti di interesse.....	8
art. 14 Segregazione.....	8
art. 15 Obbligazioni di custodia.....	9
art. 16 Rendiconto.....	9
art. 17 Dimissioni del <i>Trustee</i>	9
art. 18 Revoca del <i>Trustee</i>	9
art. 19 Successione del <i>Trustee</i>	10
art. 20 Mancanza del <i>Trustee</i>	10
art. 21 Trasferimento dei <i>Beni in Trust</i> in caso di mutamento del <i>Trustee</i> ... 10	
art. 22 Compenso e costi del <i>Trustee</i>	11
art. 23 Luogo dell'amministrazione del <i>Trust</i>	11
Parte IV Il Guardiano.....	11
art. 24 Compenso del Guardiano	11
art. 25 Guardiano composto da più persone	11
art. 26 Dimissioni del Guardiano.....	12
art. 27 Revoca del Guardiano	12
art. 28 Successione del Guardiano	12
art. 29 Mancanza del Guardiano	12
Parte V Gestione di Beni in trust e Beneficiario.....	13

art. 30 Investimenti	13
art. 31 Nozione di reddito del Trust.....	13
art. 32 Versamenti al Beneficiario	13
art. 33 Destinazione finale dei <i>Beni in Trust</i>	14

Questo Strumento,
sottoscritto in ----- il giorno -- del mese di novembre dell'anno
2002 dal signor -----, cittadino italiano, nato a ----- il ----
-----, Cod. Fisc.-----, d'ora innanzi indicato come *Disponente*,

PREMESSO

- che il *Disponente* si è determinato ad istituire il presente trust allo scopo di realizzare finalità caritatevoli, come meglio appresso specificato;
- che il *Disponente* trasferisce in questo momento al *Trustee* la somma di Euro 500.000 (cinquecentomila);
- che il *Disponente* potrà trasferire in seguito al *Trustee* altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
- che i trasferimenti in parola saranno in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il *Trustee* di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporre secondo le disposizioni di questo *Strumento*;
- che al riconoscimento del trust istituito da questo *Strumento* si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

ATTESTA QUANTO SEGUE.

Parte I Dati di base

art. 1 Denominazione del *Trust*

- A. Il *Trust* istituito per mezzo di questo *Strumento* (d'ora innanzi "*Trust*") è denominato " Trust -----".
- B. Il *Trust* è irrevocabile.

art. 2 Individuazione del *Trustee*

- A. *Trustee* del Trust è la ----- Fiduciaria con sede in Milano,
- B. I diritti e gli obblighi del *Trustee* e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte III di questo *Strumento*.

art. 3 Individuazione dello scopo del Trust e del Beneficiario

- A. Scopo del Trust è la corresponsione periodica di una somma di denaro alla “Provincia dei Frati Minori di San Leonardo” con sede in Genova, Piazza Nunziata 4, presso il Convento SS Annunziata (“*Beneficiario*”) il quale dovrà destinarla, dividendola in due parti uguali, per perseguire esclusivamente le seguenti due finalità:
 - i. Sostentamento dei bambini malati o handicappati del Burundi;
 - ii. Sostentamento ai casi di estrema gravità per i quali non esista altra possibilità di aiuto.

art. 4 Individuazione del Guardiano

- A. Il *Disponente* nomina i propri tre figli: -----, nata a -----, ----- nato a ----- e -----, nato a -----, quali componenti l'ufficio del *Guardiano*.
- B. I diritti e gli obblighi del *Guardiano* e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte IV di questo *Strumento*.

art. 5 Individuazione dei Beni in trust

- A. Sono *Beni in trust*:
 - i. la somma di cui in Premessa;
 - ii. ogni bene e diritto che il *Disponente* trasferisca al *Trustee* affinché siano inclusi fra i *Beni in trust*;
 - iii. i frutti;
 - iv. ogni bene e diritto acquistato per mezzo di *Beni in trust* o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di *Beni in trust*.
- B. I *Beni in trust* sono separati dal patrimonio proprio del *Trustee* e non sono in alcun caso aggredibili dai suoi creditori né dai creditori del *Disponente*.

Parte II Disposizioni generali

art. 6 Individuazione della legge regolatrice del *Trust*

- A. Il *Trust* è regolato dalla legge inglese.
- B. Il *Trustee* può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il *Trust* sia le sue principali disposizioni. In tale circostanza, il *Trustee* avrà il potere di modificare le disposizioni di questo atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

art. 7 Legge dell'amministrazione

- A. Le obbligazioni e la responsabilità del *Trustee* sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del *Trust* e dalla legge italiana.
- B. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del *Trustee* posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.

art. 8 Giurisdizione in caso di controversie

- A. Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del *Trust* o alla sua amministrazione o ai diritti del *Beneficiario* o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il *Trust* ai sensi dell'art. 6.
- B. Ogni controversia relativa a questioni alle quali, in forza dell'art. 7, si applica la legge italiana è tuttavia obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foro di La Spezia.
- C. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina del *Trustee* o a dare direttive al *Trustee* è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, con la stessa competenza territoriale sopra indicata; qualora essa si rifiuti di provvedere è sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il *Trust*.

art. 9 Durata del Trust

- A. Il *Trust* esaurisce i propri effetti decorsi 15 (quindici) anni dalla data della sottoscrizione di questo *Strumento*.
- B. Peraltro, il *Trustee* ha la facoltà di porre termine anticipatamente al *Trust* qualora i *Beni in trust* siano venuti a mancare o, a suo giudizio, siano divenuti insufficienti per perseguire le finalità del *Trust*.

Parte III Il Trustee

art. 10 Poteri del Trustee

- A. Il *Trustee* dispone dei *Beni in trust* senza alcuna limitazione che non risulti in questo *Strumento* e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei *Beni in trust* con le sole limitazioni risultanti da questo *Strumento*.
- B. Il *Trustee* ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai *Beni in trust*.
- C. Egli può comparire nella sua qualità di *Trustee* dinanzi a notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
- D. Il *Trustee* può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

art. 11 Esonero da responsabilità

- A. Il *Trustee* è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:
 - i. abbia violato le disposizioni di questo *Strumento*;
 - ii. abbia agito in conflitto, anche solo potenziale, di interessi, sebbene nessun danno ne sia derivato al *Trust* (in questo caso qualunque interessato potrà chiedere la revoca del *Trustee* al *Guardiano* o all'autorità giudiziaria) salvo quanto disposto nell'art.13.
- B. Il *Trustee* è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art. 12;

- i. qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
 - ii. qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave come intesi dalla legge italiana ovvero fraud o gross negligence come intesi dalla legge regolatrice.
- C. Il *Trustee* è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato e si sia comportato in conformità.

art. 12 Deleghe

- A. Il *Trustee* è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni discrezionali tramite i propri amministratori o dipendenti. Procure nell'esercizio dei poteri discrezionali sono ammesse solo qualora il *Trustee* ritenga siano a vantaggio dei *Beneficiarii* e previa consultazione con il *Guardiano*.
- B. Peraltro, egli dovrà affidare le funzioni di gestione degli investimenti dei *Beni in trust* ai soggetti legittimati secondo le vigenti leggi italiane.
- C. Il *Trustee* può nominare avvocati e procuratori.

art. 13 Conflitti di interesse

- A. Il *Trustee* non può in nessun caso rendersi acquirente di *Beni in trust*, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
- B. Il *Trustee* non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone a lui o ai suoi soci o amministratori legate da vincoli di professione o di interesse né con enti nei quali egli o un suo associato abbia un interesse.
- C. Il *Trustee* è, peraltro, autorizzato a contrarre con le Banche e Società di Gestione del Risparmio appartenenti al gruppo Unicredito, al quale appartiene anche il *Trustee*, purché alle condizioni correnti di mercato.

art. 14 Segregazione

- A. Il *Trustee* è obbligato a tenere i *Beni in Trust* separati sia dai proprî sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. In particolare, i rapporti bancari e di investimento istituiti dal *Trustee* e tutti i contratti da lui stipulati saranno

intestati o al *Trustee* nella sua qualità o al *Trust* e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

- B. Il *Guardiano* potrà rivendicare i *Beni in trust* qualora il *Trustee*, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

art. 15 Obbligazioni di custodia

- A. Il *Trustee* deve custodire i *Beni in trust*.
- B. Il *Trustee* è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei *Beni in trust*, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del *Trust*.
- C. Trattandosi di titoli di credito o di strumenti di investimento qualora il *Trustee* sia una società che professionalmente opera quale trustee o quale società fiduciaria, il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri trusts o ad altri mandati fiduciari, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi e non negoziati in alcun mercato regolamentato.

art. 16 Rendiconto

- A. Il *Trustee* consegna annualmente al *Guardiano* l'inventario dei *Beni in Trust*, unitamente ad una relazione sull'amministrazione.
- B. Ove il *Guardiano* lo richieda, il *Trustee* deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal *Trust*.
- C. Onde consentire al *Guardiano* un agevole controllo sull'amministrazione, il *Trustee* gli riferisce informalmente circa l'andamento degli investimenti compiuti ogni volta che il *Guardiano* glielo chieda.

art. 17 Dimissioni del Trustee

- A. Le dimissioni del *Trustee* hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al *Guardiano* ed al *Disponente*.
- B. Il *Trustee* rimane in carica sino alla nomina del successore.

art. 18 Revoca del Trustee

- A. Il *Guardiano* può in ogni tempo revocare il *Trustee* e, in caso di *Trustee* composto da più persone, qualsiasi componente l'ufficio per mezzo di atto scritto.

art. 19 Successione del Trustee

- A. Il *Trustee* rimane nell'ufficio: se persona giuridica fino alla propria messa in liquidazione, inizio di procedura concorsuale, revoca o dimissioni; se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
- B. Il *Guardiano* può in ogni tempo nominare un successore del *Trustee*, stabilendo il termine iniziale dell'ufficio.

art. 20 Mancanza del Trustee

Qualora il *Trustee* venga a mancare senza un successore ed il *Guardiano* non nomini immediatamente un successore, provvede il Presidente del Consiglio Notarile di La Spezia su richiesta di qualsiasi interessato.

art. 21 Trasferimento dei *Beni in Trust* in caso di mutamento del *Trustee*

- A. In caso di nomina di un nuovo *Trustee*, chi è nell'ufficio è tenuto a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentirgli di esercitare i diritti spettanti al *Trustee* sui *Beni in Trust* e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare *Trustee* di questo *Trust* o anche quale comproprietario o contitolare dei *Beni in Trust* nella specifica qualità di *Trustee* di questo *Trust*.
- B. In caso di cessazione dall'ufficio del *Trustee*, il *Trustee* è tenuto:
 - i. a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo *Trustee* di esercitare i diritti spettanti al *Trustee* sui *Beni in Trust* e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale *Trustee* di questo *Trust* o anche quale proprietario o titolare dei *Beni in Trust* nella specifica qualità di *Trustee* di questo *Trust*;
 - ii. a consegnare i *Beni in Trust* al nuovo *Trustee* consegnandogli qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il *Trust* o i *Beni in Trust*, fornendogli ogni ragguaglio il nuovo *Trustee* ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei *Beni in Trust* e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio;
 - iii. In caso di morte del *Trustee* le suddette obbligazioni di consegna fanno carico agli eredi.

- C. In ciascuno dei casi che precedono è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

art. 22 Compenso e costi del *Trustee*

- A. Il compenso del *Trustee* nonché il modo ed il tempo della sua corresponsione è determinato con atto separato dal soggetto che lo nomina.
- B. Ogni costo sostenuto specificamente dal *Trustee* per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del *Trust*.
- C. In nessun caso e per nessuna ragione il *Trustee* è tenuto ad anticipare alcun costo.

art. 23 Luogo dell'amministrazione del *Trust*

- A. Il luogo dell'amministrazione del *Trust* è fissato presso la sede amministrativa del *Trustee*.
- B. Ogni atto, contabilità e documento del *Trust* dovrà essere custodito nel luogo dell'amministrazione.

Parte IV Il Guardiano

art. 24 Compenso del Guardiano

- A. Le spese sostenute dal *Guardiano* per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del *Trust*.
- B. Il *Guardiano* non ha diritto a compenso.

art. 25 Guardiano composto da più persone

Nell'ufficio del *Guardiano* composto da più persone:

- i. ogni facoltà, diritto e potere spettanti al *Guardiano* sono esercitati a maggioranza e qualsiasi componente l'ufficio ha diritto di fare constare per iscritto il proprio dissenso;
- ii. il compimento di specifiche attività può essere delegato a un componente l'ufficio;
- iii. delle sedute dei componenti l'ufficio viene sempre redatto un sommario verbale seduta stante, su un libro custodito dal componente più anziano e trasmesso al successore.

art. 26 Dimissioni del Guardiano

- A. Le dimissioni del *Guardiano* hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al *Trustee* ed al *Disponente* ed agli altri componenti l'ufficio, se ve ne sono.
- B. Il *Guardiano* permane nell'ufficio fino alla nomina del successore.

art. 27 Revoca del Guardiano

- A. Il *Guardiano* o, se più persone compongono l'ufficio, ciascuna di esse, può essere revocato in ogni tempo per mezzo di atto scritto dal *Disponente*.
- B. La revoca del *Guardiano* singolo o di tutti i componenti l'ufficio comporta di diritto la revoca del successore che egli abbia nominato.

art. 28 Successione del Guardiano

- A. Il *Guardiano* rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
- B. Il *Guardiano* singolo può in ogni tempo:
 - i. nominare un proprio successore, determinato in una o più persone che eserciteranno l'ufficio congiuntamente o successivamente, stabilendo il momento di inizio dell'esercizio dell'ufficio;
 - ii. revocare e modificare le suddette nomine.
- C. Nell'ufficio del *Guardiano* composto da più persone, i componenti l'ufficio, agendo all'unanimità:
 - i. possono cooptare altre persone senza limite di numero;
 - ii. possono nominare il successore del componente che venga a mancare per revoca, dimissioni, morte o incapacità.
- D. Il *Guardiano* deve dare immediata comunicazione al *Trustee* ed al *Disponente* di ciascuna nomina e cooptazione.

art. 29 Mancanza del Guardiano

Qualora il *Guardiano* venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina provvede il *Disponente* in mancanza, provvede il *Trustee*, scegliendo persona vicina alla famiglia del *Disponente*.

Parte V Gestione di Beni in trust e Beneficiario

art. 30 Investimenti

- A. Il *Trustee* investirà, a cura di soggetti specificamente autorizzati, le somme di denaro incluse fra i *Beni in Trust* esclusivamente in obbligazioni non speculative di primissima qualità emesse da Stati membri dell'OCSE (obbligazioni tripla A).
- B. Qualora il *Disponente* trasferisca al *Trustee* strumenti di investimento amministrati o gestiti da struttura scelta dal *Disponente*, il *Trustee* subentra al *Disponente* nei rapporti con tale struttura e, ferma la necessità di porre ogni rapporto al nome del *Trust* o del *Trustee* nella sua specifica qualità, non deve modificare alcuna modalità di amministrazione o di gestione né il tipo degli investimenti se non in quanto diversi dal tipo individuato nel paragrafo che precede.

art. 31 Nozione di reddito del Trust

Per “reddito del Trust” si intende:

- i. Ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotta dai *Beni in Trust* e percepito dal *Trustee*;
- ii. Ovvero mantenuto presso intermediari abilitati alle attività di investimento, in quanto consentito in questo *Strumento*.

art. 32 Versamenti al Beneficiario

- A. Il *Trustee* è tenuto a versare trimestralmente al *Beneficiario* la somma di Euro 10,000 (diecimila); il primo versamento ha luogo entro trenta giorni dalla sottoscrizione di questo *Strumento*.
- B. Detta somma sarà rivalutata ogni dodici mesi secondo l'indice ISTAT del costo della vita con riferimento al termine iniziale del 1 gennaio 2002.

art. 33 Destinazione finale dei *Beni in Trust*

Sopraggiunto il termine finale del *Trust*, come innanzi determinato nell'art. 9, il *Trustee* trasferisce i *Beni in trust*, nella consistenza che essi avranno in quel momento, al *Beneficiario* .

I N FEDE DI CIÒ, il *Disponente* ed il *Trustee* hanno oggi sottoscritto questo *Strumento*, composto da quattordici pagine, nel luogo e nella data indicati nel Protocollo.

Il Disponente

Il Trustee